CHE FONDA UNA CASSA NAZIONALE DI ASSICURAZIONE PER GLI INFORTUNI DEGLI OPERAI SUL LAVORO

Art. 15 (Convenzione)

L'esercizio della Cassa di assicurazione principiera', al piu' tardi, entro un anno dalla promulgazione della legge che approvera' la presente convenzione.

Roma, 18 febbraio 1883.

Berti.

A. Annoni, per la Cassa di risparmio di Milano. P. Massa, per la Cassa di risparmio di Torino. N. Piccolomini, per il Monte de'Paschi in Siena. A. Podesta', per il Monte di Pieta' di Genova. S. Giustiniani-Bandini, per la Cassa di risparmio di Roma. L. Ivancich, per la Cassa di risparmio di Venezia. E. Roberti, per la Cassa di risparmio di Cagliari. D. Consiglio, per il Banco di Napoli. E. Notarbartolo, per il Banco di Sicilia. C. Zucchini, per la Cassa di risparmio di Bologna.

Visto d'ordine di Sua Maesta' Il Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio Berti.

Versione in vigore dal 1 agosto 1883, non più in vigore dal 1 giugno 1926 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Che fonda una cassa nazionale di assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro
Estremi	Legge 8 luglio 1883, n. 1473
Partizione	Convenzione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 17 luglio 1883

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/che-fonda-una-cassa-nazionale-di-assicurazione-per-gli-infortuni/convenzione-art-15/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it